

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **35**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIANNI, BACCINI, BARANI, CALEARO CIMAN, CATANOSO
GENOESE, CATONE, CERA, DE CORATO, DIMA, D'INCECCO,
ANTONINO FOTI, LISI, PIONATI, PORFIDIA, RAISI, RAZZI,
RUVOLO, TRAVERSA, MAURIZIO TURCO**

Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sull'attività della società ANAS Spa

Presentata il 23 maggio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La società Ente nazionale per le strade (ANAS-Spa di seguito « ANAS ») è il gestore della rete stradale e autostradale italiana di interesse nazionale. È una società per azioni il cui socio unico è il Ministero dell'economia e delle finanze ed è sottoposta al controllo ed alla vigilanza tecnica e operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ANAS ha un capitale sociale di 2.269.892.000 euro. Lo Stato ha affidato all'ANAS un patrimonio stradale e autostradale di interesse nazionale che am-

monta ad oltre 30,500 milioni di chilometri. Di questi la rete in gestione diretta dell'ANAS è costituita da oltre 20,800 milioni di chilometri di strade, dei quali oltre 935.000 chilometri sono autostrade. La rete vigilata dall'ANAS è di oltre 5.700 chilometri. I dipendenti dell'ANAS sono circa 6.600.

Da diverso tempo all'ANAS sono rivolte pesanti critiche relativamente a inadempienze o a responsabilità da parte degli amministratori ma anche dei dirigenti e dei tecnici nella programmazione, nella

manutenzione e nella gestione delle strade e delle autostrade affidate alla stessa ANAS.

L'inefficace azione di gestione e di manutenzione di strade e autostrade da parte dell'ANAS non solo ha provocato ritardi nel garantire condizioni infrastrutturali adeguate per sostenere lo sviluppo, fatto oltremodo importante nella gravissima crisi economica, ma ha provocato gravi danni alle aziende impegnate nei lavori e, in alcuni casi ha provocato anche licenziamenti di lavoratori che prestavano la loro opera in imprese alle quali non sono mai arrivati i finanziamenti come accaduto nel caso degli appalti all'impresa Pizzarotti che, pur avendo avuto i finanziamenti, per opere in Sicilia, non ha provveduto a corrispondere il dovuto alle imprese sub appaltatrici.

In particolare in Sicilia le strade e le autostrade sotto la gestione dell'ANAS sono estremamente carenti, con manutenzioni non solo carenti ma talvolta anche inesistenti.

Appare del tutto evidente che si possono ravvisare gravi lacune o perlomeno gravi insufficienze, da parte dall'ANAS, nel monitoraggio dei lavori manutentivi delle strade e autostrade di sua competenza,

così come lacune analoghe si riscontrano nei ritardi nell'avvio e nel completamento delle opere programmate.

A partire da tali considerazioni, tenendo conto dell'importanza strategica di garantire la mobilità stradale e autostradale, tempi certi nell'affidamento degli appalti e l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate all'ANAS per i propri compiti, si ritiene necessario prevedere l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- 1) valutare e accertare l'utilizzazione dei finanziamenti nazionali ed europei;
- 2) individuare i motivi dei ritardi nella realizzazione dei programmi;
- 3) verificare l'efficacia della legislazione vigente in materia di appalti;
- 4) effettuare il monitoraggio sulle tariffe applicate;
- 5) verificare come l'Anas abbia ottemperato ai compiti di vigilanza e di monitoraggio sulle opere in realizzazione e valutare l'efficacia delle manutenzioni effettuate;
- 6) verificare se si sono verificati sprechi nell'utilizzo delle risorse pubbliche assegnate.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, di seguito denominata « ANAS », di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione in particolare:

a) valuta e accerta le modalità di utilizzazione dei finanziamenti nazionali dell'Unione europea in favore dell'ANAS;

b) individua i motivi dei ritardi nella realizzazione delle opere finanziate ai sensi della lettera a);

c) verifica la conformità con la legislazione vigente nazionale dell'Unione europea in materia di appalti pubblici delle opere di competenza dell'ANAS;

d) provvede all'individuazione di un quadro organico di norme per il miglioramento della qualità degli interventi infrastrutturali di competenza dell'ANAS;

e) verifica l'eventuale esistenza di sprechi in relazione all'utilizzazione dei finanziamenti di cui alla lettera a), anche in relazione alla gestione dell'ANAS;

f) effettua un monitoraggio sulle tariffe applicate in relazione alla qualità della rete stradale e autostradale di competenza dell'ANAS;

g) accerta come l'ANAS abbia effettuato il monitoraggio dei lavori relativi a interventi manutentivi su strade e autostrade di competenza della stessa ANAS.

ART. 2.

(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, garantendo una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.

2. Con i criteri e con la procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto tra i componenti della Commissione. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando una relazione alla Camera dei deputati.

ART. 3.

(Poteri e limiti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per il segreto di Stato nonché per il segreto d'ufficio, professionale e bancario, si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

ART. 4.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a 50.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

